

LXXXV

TORNATA DEL 28 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario — *Sunto di petizioni.* — *Svolgimento della interpellanza del senatore Luigi Rossi al Ministro guardasigilli.* — *Parlano i senatori Rossi Luigi e Pierantoni, ed il Ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — *L'interpellanza è esaurita.* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati » (N. 147 A).* — *L'art. 1, modificato, dietro proposta del Ministro dell'interno, è approvato.* — *All'art. 2 parlano i senatori Todaro, Municchi, Inghilleri, relatore, ed il Ministro dell'interno.* — *L'art. 2 è approvato con un emendamento del senatore Todaro.* — *Si approvano gli articoli da 1 bis a 3 con gli emendamenti proposti dal senatore Municchi.* — *All'art. 4 il senatore Faldella svolge un emendamento, che, dopo osservazioni dei senatori Levi, Municchi, Inghilleri, relatore, e del Ministro dell'interno, non è approvato.* — *Si approva l'art. 4 nel testo proposto.* — *Si approvano gli articoli da 5 a 7 con emendamenti del senatore Municchi.* — *L'art. 8 è soppresso.* — *Senza discussione si approva l'art. 8 bis.* — *Si approva l'art. 9 del progetto ministeriale.* — *Si approvano due ordini del giorno, l'uno dell'Ufficio centrale e l'altro del senatore Todaro.* — *Il senatore Inghilleri, relatore, riferisce sopra alcune petizioni.* — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 187).* — *Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902, » concernenti spese facoltative » (N. 183).* — *Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159.168,17 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative » (N. 182).* — *Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative » (N. 186).* — *Votazione a scrutinio segreto.* — *Chiusura di votazione.* — *Risultati di votazione.*

La seduta è aperta alle 15,40.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dell'interno, della marina, della guerra e delle poste e telegrafi.

Di San Giuseppe, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Sunto di Petizioni.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

Discussioni, f. 265.

N. 153 — Giuseppe M. Enea, segretario della Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona, fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

N. 154 — La Deputazione provinciale di Como fa istanza al Senato perchè il disegno di legge sui manicomi e sugli alienati sia modificato.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Luigi Rossi al Ministro di grazia, giustizia e dei culti.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Rossi

Luigi al ministro di grazia e giustizia e dei culti « per sapere se e come intenda, di concerto col ministro degli affari esteri, promuovere i provvedimenti opportuni a disciplinare i nostri rapporti di ragione privata all'estero, allo scopo di poter eseguire le sentenze rese dalle autorità giudiziarie italiane ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Luigi per svolgere la sua interpellanza.

Rossi Luigi. Vi è noto, onorevoli colleghi, che, in ordine alla esecutorietà delle sentenze emanate dalle autorità giudiziarie straniere, vi è difformità di metodo nei vari Stati di Europa, e che l'Italia si trova in condizioni affatto speciali, perocchè la legislazione italiana è la sola la quale renda omaggio ai principî della solidarietà e della fede nella fratellanza dei popoli.

Il codice civile e il codice di procedura civile italiano riconoscono allo straniero la qualità di cittadino italiano e consentono che le sentenze rese da un tribunale straniero abbiano esecuzione in Italia, previo soltanto un esame sommario sulla competenza e sulle forme.

Così la terra classica, la culla del diritto è un campo aperto alla giustizia mondiale.

Lo straniero munito di una sentenza fatta da tribunali stranieri, la eseguisce in Italia, come sentenza resa da tribunali italiani.

Non così avviene negli altri Stati di Europa.

L'articolo 2123 del codice civile francese in relazione all'articolo 546 del codice di procedura civile, riconosce l'esecutorietà in Francia delle sentenze emanate all'estero, salvo sempre al cittadino francese il diritto di avere integre le proprie ragioni e quindi il diritto di fare opposizione contro il giudicato che gli sia stato intimato. Riproducono insomma le ordinanze del 1629.

Però, nei rapporti coll'Italia, la convenzione deroga alla legge; ora vige il trattato del 22 marzo 1860, stipulato col Re di Sardegna, ratificato dal protocollo 1 settembre 1860 firmato dal Duca di Taillerand e dal Conte di Cavour, in virtù del quale si eseguono in Francia i giudicati provenienti dall'Italia, quando siano rispettate le ragioni di competenza, quando la parte convenuta sia stata regolarmente citata, quando non vi ostino ragioni di ordine pubblico.

Veramente non sempre la giurisprudenza francese ha rispettato il trattato, e non mancarono giudicati di tribunali e di Corti francesi, i quali autorizzassero un cittadino francese a fare la op-

posizione qual'è stabilita dal codice civile. Però la giurisprudenza prevalente si è manifestata nel senso di rispettare il trattato: e attualmente le sentenze italiane si eseguono in Francia.

In Austria Ungheria, in Germania e in Spagna vi è una regola diversa. Colà vige il principio della reciprocità che deriva dalla legge e dalla pratica costante. E nei riguardi dell'Italia i rapporti sono disciplinati da ordinanze, in virtù delle quali le sentenze si eseguono, se sia rispettata la ragione della competenza, la regolarità del rito, le ragioni dell'ordine pubblico interno, e se la sentenza non sia *manifestamente ingiusta*.

Ora se abbandonate questo avverbio e questo aggettivo « *manifestamente ingiusto* » al fluttuante criterio degli uomini ed alle influenze locali, vedrete a quali dolorose sorprese possa trovarsi un cittadino italiano che vada in quei paesi ad eseguire una sentenza data da magistrati italiani.

Più grave è la condizione in cui ci troviamo nei rapporti coll'Inghilterra. Il sistema inglese è il seguente: si riconosce l'esecutorietà delle sentenze rese dall'autorità giudiziaria straniera; però il cittadino inglese ha sempre diritto di fare opposizione e di elevare nuovamente la contestazione della lite: tanto che la sentenza nostra passata in giudicata è appena un principio di prova al cospetto del magistrato inglese.

L'angolo-sassone è essenzialmente pratico, non si abbandona al sentimentalismo internazionale; e i suoi interessi li difende.

Peggio ancora ci troviamo nei rapporti colla Russia e col Belgio, dove vige il principio della reciprocità che deriva dal *patto internazionale*.

L'art. 10 della legge belga 20 marzo 1876, ha una disposizione insidiosa, la quale stabilisce che le sentenze di autorità straniere contro sudditi del Belgio, sono ivi eseguibili, quando il Belgio abbia parità di trattamento, nel paese da cui esse provengono in virtù di un trattato internazionale.

Onde ci troviamo in questa curiosa situazione che i cittadini belgi eseguono le loro sentenze in Italia, perchè il nostro codice civile ne dà a chiunque facoltà; ma il cittadino italiano non può eseguire sentenze nel Belgio perchè non ci è ivi concesso il *trattamento* a cui è subordinata la esecuzione delle nostre sentenze.

Pochi anni fa, io presentavo la stessa questione all'altro ramo del Parlamento, e il guardasigilli di allora, riconosceva la gravità dell'argomento e prometteva di provvedere.

Ars longa, vita brevis. Della buona promessa non rimasero che le lodevoli intenzioni, allora manifestate dall'onorevole ministro.

Ora io domando all'onorevole Cocco-Ortu, il quale conosce certamente l'argomento: intendete voi la gravità della questione? ne apprezzate la importanza, voi cui è affidata la tutela di tutti i diritti e dei diritti di tutti? non credete voi opportuno di promuovere i provvedimenti adatti a difendere le sentenze nostre, come contro di noi sono difese le straniere? E specialmente col Belgio con cui è più viva la corrente di affari, e flagrante il danno, non trovate necessario il rimedio? Ecco le domande a cui prego l'onorevole ministro di rispondere.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'onorevole senatore Rossi Luigi ha sollevato e svolto la questione sulla efficacia extra-territoriale delle sentenze pronunziate dai nostri tribunali, ispirandosi a tali principî e a tali concetti che non possono che trovare qui concordia di adesione e di consenso. Non solo è di comune utilità, ma è onesto domandare che le sentenze dei tribunali nazionali abbiano all'estero rispetto ed efficacia; poichè la legislazione nostra, come opportunamente ha ricordato l'onorevole interpellante, è, sotto questo aspetto, informata a un grande spirito di liberalismo. Essa, accordando l'esecuzione dei giudicati stranieri solo dopo semplice giudizio formale di deliberazione, ha prevenuto non solo i progressi, ma le aspirazioni del movimento scientifico, che ebbero una prima manifestazione, se non sbaglio, nel congresso di Gand del 1864, e dieci anni più tardi solenne riconferma nei voti dell'istituto di diritto internazionale privato adunatosi in Ginevra. E certamente, se l'iniziativa del ministro di grazia e giustizia, eccitata dall'onorevole interpellante, bastasse, a quest'ora avremmo la parità di trattamento e la reciprocità da lui desiderata.

Infatti l'Italia, or volgono circa 30 anni, fu uno dei pochi Stati che aderirono alla idea di una conferenza promossa dal Governo olandese per la esecutorietà dei giudicati stranieri, senza che però tale iniziativa ottenesse l'adesione delle principali potenze. Più tardi, l'onorevole Mancini, che fu uno degli uomini che hanno dato più largo impulso all'opera intesa a regolare mediante con-

venzioni i punti più controversi di diritto internazionale privato, prese, anche egli, una iniziativa diplomatica in questo senso.

Questi ed altri precedenti, dei quali taccio per brevità, le stesse osservazioni dell'onorevole senatore Rossi, dimostrano che sono meno facili, di quel che altri pensi, gli accordi internazionali sopra tali materie, ma insieme danno conforto di augurali speranze, poichè quelle iniziative non furono, del tutto vane. Esse preludevano alle conferenze dell'Aja, promosse la prima dai Paesi Bassi, che ebbero l'adesione di non pochi Stati civili, e nella prima delle quali furono gettate le basi d'un programma generale per risolvere le questioni principali del diritto internazionale private; conferenze che succedutesi ad intervalli fino al 1900, ebbero per risultato quattro progetti di convenzione concernenti: il matrimonio, il divorzio e la separazione personale, la tutela, ecc.

È vero, che nelle medesime non si discusse dell'esecuzione delle sentenze, ma possiamo dire che ad uno studio e ad una soluzione su questo argomento preludevano gli accordi presi intorno alle materie analoghe delle commissioni rogatorie e della notificazione degli atti giudiziari disciplinate colla convenzione del 1896. Ma sebbene e per quanto questi precedenti siano, lo ripeto, confortanti, pure non incoraggiano a sperare che si ottenga lo scopo desiderato dall'onorevole senatore Rossi se non procedendo per la via tenuta negli ultimi accordi e secondando la tendenza di risolvere tale questione in conferenze internazionali alle quali partecipino o diano la loro adesione le varie Potenze.

Le trattative isolate punto o poco giovani, come apparisce dalle stesse considerazioni esposte dall'on. senatore Rossi, il quale ha giustamente ricordato con quale diversità di criteri e di norme le legislazioni degli Stati esteri regolano queste materie. Nessuno Stato, oltre il Portogallo, la Grecia e alcuni Cantoni svizzeri, ammettono il pieno riconoscimento giurisdizionale della sentenza straniera. Il Belgio, tranne con la Francia, non ha concluso accordi separati con altri Stati.

Ciò dimostra che è difficile arrivare come non si è arrivati che a rare soluzioni nei rapporti del diritto internazionale privato, se non mediante il metodo tenuto nelle ultime conferenze dell'Aja.

Ad ogni modo io posso dichiarare al senatore Rossi che in questa via persisterò seguendo le orme dei miei predecessori. Intanto, io non credo

che si debba ricorrere a rappresaglie, e meno a modificare di fronte agli stranieri la disposizione del nostro codice civile. È un vanto per l'Italia l'aver additato agli altri come in questa materia si deve procedere con spirito liberale, nè essa, fedele alle alte sue tradizioni giuridiche può nè deve dimenticare che, al disopra di esagerati scrupoli di sovranità territoriale, vi è la sovranità della giustizia e del diritto, che meritano l'omaggio degli Stati civili.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Pierantoni. Io non credevo che si potessero argomento sarebbe discusso in questa giornata parlamentare. È argomento sul quale non mi è dato tacere. Debbo dare maggiori notizie e fare alcune raccomandazioni. Il sistema italiano detto *giudizio di delibazione*, ossia la procedura che dà forza esecutiva alle sentenze straniere, riproducesse con lievi miglioramenti su punti accessori la legislazione sarda del 1859, rimuovendo la condizione della reciprocità convenzionale. Il sistema fu imitato da parecchie legislazioni, fu consacrato da patti internazionali, specialmente dalle Repubbliche latine. Il nostro sistema fu raccomandato da tutti gli uomini competenti, fu raccomandato dall'Istituto di diritto internazionale. La Corte di appello deve fare alcune indagini essenziali: 1° vedere se si tratti di una sentenza che davvero costituisca cosa giudicata, 2° se fu osservato il diritto della difesa, 3° se pronunziò magistrato competente; 4° che la sentenza non contenga norma contraria all'ordine pubblico.

Con dottrina e competenza l'onorevole amico mio, il senatore Rossi, ha ricordato alcune legislazioni straniere; ma i vari sistemi legislativi, che disciplinano l'esecuzione delle sentenze furono classificati in sei tipi differenti. Il cammino fatale sulla via della giustizia oggi è indicato a tutte le nazioni. Vi hanno paesi che non ancora acquistano una piena coscienza dei doveri, altri sono condannati dai loro ordini politici a rimanere sospettosi verso lo straniero, altri che segnarono e segnano la via del progresso. Non si può invocare la clausola della reciprocità senza tornare sopra la via delle rappresaglie e della barbarie. Supponete un povero polacco, un condannato politico, un esule che all'estero ottenne sentenza contro un italiano o un altro straniero, egli non riceve la protezione nello Stato a cui appartiene; e non dovrebbe conseguire il suo in Italia solo perchè il Governo, sotto cui

non vorrebbe gemere, non stipulò la stessa legislazione vigente fra di noi? Dovrebbe il legislatore italiano correggere alcuna parte del suo codice indicato come un modello di riforma, contenente sanzioni le quali, Giuseppe Pisanelli disse che in breve tempo avrebbero fatto il giro del mondo, e imitare la ingiustizia straniera? Ogni popolo che ha una coscienza giuridica propria deve dichiararla senza preoccuparsi di quanto facciano di ingiusto, di barbaro gli altri Stati inferiori?

Il sistema legislativo vigente pertanto non si ispirò solamente al principio di giustizia, ma ben anche a quello della utilità politica. La nostra legislazione, che rimosse molte suspizioni e antiche diffidenze fra l'italiano e lo straniero, chiamò capitali e valenti stranieri nella nostra patria. Gli stranieri, che vengono fra noi, formandosi una famiglia hanno una prole e danno nei loro figliuoli cittadini attivi alla società italiana.

Fra i nostri documenti diplomatici voi trovate un *Libro Verde* presentato nell'anno 1885 dal ministro di cui ha ricordato il nome l'onorevole ministro guardasigilli. Con esso furono comunicate alla Camera dei Deputati e al Senato le legislazioni di tutti i paesi sopra questo obbietto della esecuzione dei giudicati stranieri. Disgraziatamente il Belgio, è tra quegli Stati che non volle riconoscere ancora l'efficacia dei giudicati stranieri senza clausola convenzionale di reciprocità, benchè la legislazione del Belgio, specialmente nella materia internazionale, sia tra le più progressive.

Oggi il Belgio è governato da un partito che non ha simpatia politica per l'Italia, ma in quell'anno, mi permetta il Senato che io lo dica, era il *Barà* ministro guardasigilli, di parte liberale. Io fui mandato, ma a spese mie, nel Belgio per sapere le ragioni per le quali quella nazione non aderiva alle istituzioni italiane. Taccio le ragioni per le quali quel Ministro non potette aderire. Spesso la clausola della nazione più favorita ritarda una riforma, perchè un popolo è costretto a dare agli altri quello che concederebbe a Stato amico; spesso si ha diffidenza degli Stati prossimi alle frontiere. Molti Stati che hanno vicini molesti non possono accettare rapidamente riforme giuste. Reco un esempio: Quanto tempo dovette l'Italia nostra operare per avere un trattato di estradizione con la Grecia! Quali erano le grandi difficoltà? Molti greci sono sudditi della Turchia e di altri popoli non liberi; la Grecia, stipulando un trattato si sarebbe obbligata ad

estradare genti per sangue e per sentimenti greche.

Il ministro Mancini nel 1884 aveva ottenuto l'adesione degli Stati Uniti per una conferenza in Roma che si sarebbe occupata tanto della codificazione del diritto internazionale privato, quanto della esecuzione dei giudicati stranieri. Scoppiò il morbo terribile asiatico; il Governo dovette cedere il passo alla conferenza sanitaria sopra la conferenza giuridica.

Bisogna che l'Italia, la quale esercitò la più grande azione nello sviluppo del diritto internazionale, non sia neghittosa e indifferente a secondare le iniziative diplomatiche, che tendono alla riforma degli ordinamenti giudiziari civili.

Il Governo italiano sin dal 1867, inviò il Mancini presso i Governi stranieri per aprire trattative che dovevano addurre la codificazione del diritto internazionale privato. Al Mancini seguirono nei Consigli della Corona uomini di armi come il Robilant, uomini tecnici per altre materie come il Brin, altri, che non conoscevano specialmente il diritto. Costoro abbandonarono il manifesto della riforma della giustizia nella società internazionale. Per fortuna l'Olanda raccolse la iniziativa italiana; si tennero tre conferenze all'Aja; 27 furono gli Stati che accorsero al lavoro difficilissimo di codificare il diritto internazionale civile e la procedura internazionale.

Sia contento l'onorevole Rossi dei progressi ottenuti. Si fece rimprovero al legislatore italiano di avere abolita la clausola della reciprocità, gli si mosse rimprovero di avere abolita la cauzione *iudicatum solvi*, mentre altri popoli obbligavano i nostri italiani a fornire una somma per l'esito de' giudizi che promuovevano all'estero. Ebbene nel 1900 i 27 Stati consentirono ad abolire la cauzione *iudicatum solvi*. Il ministro ha ricordato le lettere rogatorie: io aggiungo che altre importanti assimilazioni furono stipulate per l'assistenza dei poveri innanzi ai tribunali.

Si gridò contro la abolizione dell'arresto personale, specie nella materia commerciale perchè in altri Stati l'italiano poteva patirlo. Ebbene anche in quei protocolli i 27 Stati abolirono l'arresto personale per debiti.

Io non ho la volontà di intrattenere il Senato sopra altre riforme stipulate. Nel manifesto delle riforme è indicata pure la uniformità del giudizio di delibazione, ma l'argomento fu differito. Queste notizie provano che bisogna avanzare e non retro-

cedere e che non il solo Belgio è tra i dubbiosi. Resti il sistema italiano come il faro di luce, che richiami i lontani. Ma per ottenere maggiori riforme occorre che il guardasigilli informi il paese dei progressi ottenuti, li faccia conoscere alla magistratura, al foro, ai giureconsulti. Il Governo prepari una scuola di giuristi che possano continuare questa opera molto difficile, alla quale io prestatì la poca forza del mio intelletto, tutta la energia dell'animo mio. Prepari studi e iniziative. Molti Stati istituirono presso i loro Ministeri comitati di giureconsulti tecnici che di continuo studiano le divergenze di legislazione e i modi di ottenere la riforma internazionale. Esortai più volte con lettere con discorsi i ministri degli affari esteri e i guardasigilli a fare qualche cosa di simile in Italia. Nulla potetti ottenere.

Dirò cosa che potrebbe essere giudicata un atto di vanità, ma che mi è sgerita da un sentimento di dolore. Due volte, nell'anno 1894 e nell'anno 1900, fui mandato alla conferenza dell'Aja, ma solo. Io sentivo la grande responsabilità di quel mandato, perchè mi trovavo fra i delegati di altri Stati che inviavano due, tre, quattro, persino cinque delegati. Si doveva fare economia di spese; si rispetti la nostra povertà (*Risa*). Quando domandai istruzione al ministro degli affari esteri e al guardasigilli, mi diedero carta bianca. Mi dissero: Fate quello che credete. Certamente ottenni un mandato di grande fiducia, ma io non amo assumere responsabilità con leggerezza. Sarei stato felice se avessi avuto accanto a me un collega col quale avrei potuto dividere il lavoro.

Sollevai anche il dubbio, se un semplice decreto del 1900, avesse potuto dare esecuzione alle convenzioni stipulate, o se i protocolli avessero bisogno del consenso legislativo. Deve esistere al Ministero degli affari esteri ed a quello della grazia e giustizia un mio rapporto con il quale invitai a studiare la questione. Questa rimase abbandonata. Quando io fui invitato ancora una volta ad andare all'Aja ricevetti sollecitazioni officiose dall'Aja, affinchè il Governo facesse palese il suo pensiero. Feci istanze, ma lo credereste? Non si sapeva neppure dove fossero quelle carte. Andai al Ministero di grazia e giustizia. La Commissione legislativa era stata sciolta e quelle carte per il parere erano state mandate ad un ufficiale del Ministero che io stimai sino dai banchi della scuola, ma che presta servizio nell'ufficio dello stato civile.

Noi ci sentiamo forti dei nostri grandi precedenti

legislativi, ma perderemo il posto di onore, che gli stranieri ci riconoscono, se non prepareremo cittadini dotti nella storia della riforma degli istituti giuridici internazionali e una diplomazia competente. Fatte queste dichiarazioni, sono lieto che l'onorevole ministro riconosca che solamente la concomitanza delle nazioni civili, potrà dare l'ultima mano alla grande opera. Non so che cosa possa egli fare per la difesa, come ha detto, delle ragioni degli italiani. La clausola delle reciprocità danneggerebbe lo stesso paese nostro. Io non voglio fare paragoni tra il Belgio e l'Italia, ma dica il mio onorevole amico Rossi: quanti sono gl'interessi che gl'italiani hanno in Belgio? Invece il Belgio ha forti capitali, moltissimi interessi ed affari in Italia.

Il popolo belga è un forte elemento di lavoro, di industria e di produzione economica. Esso va protetto, esso non desta sospetto per questioni politiche e non ha un Governo dal pugno di ferro che lo sorregga. Mi piace che gli stranieri trovino nella nostra legislazione quella giustizia che non distingue lo straniero dal cittadino, poichè innanzi alla giustizia esiste l'uomo coi suoi diritti civili senza sospicioni e ineguaglianze. (*Bene*).

Rossi Luigi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rossi Luigi. Ringrazio l'onorevole Pierantoni pel suo autorevole intervento e sono grato all'onorevole ministro per la cortese risposta.

Gli sono grato, colla piena confidenza che egli manterrà la promessa di promuovere le pratiche opportune per arrivare a quella parità di trattamento che fino ad ora è stato invanamente desiderato.

Se dopo quaranta anni (che tanti ne trascorsero dalla promulgazione del nostro codice civile in poi) altri ne passassero e la questione rimanesse insoluta, io riprenderei la mia arma, la sola che mi rimanga, e presenterei le mie proposte alla tribuna parlamentare.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Luigi Rossi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (N. 174 A).

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati ».

Il Senato ricorderà che ieri venne chiusa la discussione generale. Procederemo oggi alla discussione degli articoli.

Debbo avvertire il Senato che il signor ministro dell'interno, d'accordo con l'Ufficio centrale, propone che la prima parte dell'articolo 1 sia concepita così: « Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette *per qualunque causa* da alienazione mentale, ecc ». Con l'aggiunta delle parole *per qualunque causa* diventano inutili i due primi comma dell'articolo stesso, e quindi l'Ufficio centrale consente a ritirare il nuovo articolo 8 proposto, e che sta fra le disposizioni transitorie.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Con le nuove proposte deve scomparire anche l'ultimo capoverso dell'articolo 1 dove è detto: « Il direttore è responsabile dell'andamento del manicomio ed ha piena autorità sul servizio tecnico sanitario e su tutto il personale che vi è addetto » perchè, d'accordo coll'Ufficio centrale si accetta la formula proposta dal senatore Municchi in un articolo successivo. Di più nel secondo comma vanno corretti due errori di stampa; deve leggersi: « e in tal caso la persona che *le* riceve e il medico che *le* cura, ecc. ».

Presidente. Allora se nessuno fa osservazioni rileggo l'articolo 1 con le modificazioni ora indicate.

Art. 1.

Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale quando siano pericolose a sé o agli altri, o riescano di pubblico scandalo, e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorchè nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere.

Può essere consentita dal tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, la cura in una casa privata, e in tal caso la persona che le riceve e il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal regolamento.

Il direttore di un manicomio può sotto la sua responsabilità autorizzare la cura di un alienato in una casa privata, ma deve darne immediata-

mente notizia al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza.

Pongo ai voti questo articolo 1.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Presidente. Leggo l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale ed accettate dall'onorevole ministro.

Art. 2.

L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e può esserlo da chiunque altro nello interesse degli infermi e della società.

Essa è autorizzata, in via provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà, redatti in conformità delle norme stabilite dal regolamento, ed in via definitiva dal tribunale in Camera di consiglio, sull'istanza del Pubblico Ministero, in base alla relazione del direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può, in caso d'urgenza, ordinare il ricovero in via provvisoria, in base a certificato medico, ma è obbligata a riferirne entro tre giorni al procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento.

Tanto il pretore, quanto l'autorità locale di pubblica sicurezza, nei casi suindicati, debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato.

Con la stessa deliberazione dell'ammissione definitiva, il tribunale, ove ne sia il caso, nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati, secondo le norme dell'art. 330 del codice civile, sino a che l'autorità giudiziaria abbia pronunciato sull'interdizione.

È loro applicabile l'art. 2120 del codice civile.

Il procuratore del Re deve proporre al tribunale, per ciascun alienato, di cui sia autorizzata l'ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata, i provvedimenti che convenisse adottare in conformità delle disposizioni contenute nel titolo X, libro I, del codice civile.

Todaro. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Todaro. Questo è l'articolo più importante del presente disegno di legge, poichè esso contempla l'ammissione degli alienati nel manicomio.

Ora l'ammissione in un manicomio, non è co-

me l'ammissione in un ospedale. Un manicomio non è nè un ospedale nè un carcere, ma qualche cosa che sta fra l'uno e l'altro.

Quindi l'ammissione in un manicomio è un fatto grave, che va circondato da tutte le cautele possibili, anzi soggiungo che non vi sono cautele che bastino; e qualunque sieno le precauzioni che noi possiamo escogitare in quest'articolo, credo sarà difficile potere eliminare tutti gli inconvenienti. I casi d'individui ammessi ingiustamente, o per nequizia o per ignoranza, in un manicomio non sono infrequenti. Quindi noi dobbiamo cercare che quest'articolo salvaguardi, per quanto più è possibile, la libertà dell'individuo e tuteli l'interesse del pubblico.

Ora io trovo che l'articolo è redatto bene; ma bisogna completarlo per rendere applicabili, con buon risultato, le disposizioni in esso contenute. Dico che l'articolo è fatto bene, perchè esso distingue i ricoverati provvisori in via d'osservazione, e quelli, riconosciuti pazzi che poi saranno definitivamente rinchiusi nel manicomio; per i primi basta, secondo il disposto dell'articolo, un certificato medico accompagnato da un atto di notorietà, sul quale si pronunzia il pretore; per i secondi, cioè per quelli che si devono chiudere definitivamente nel manicomio, è necessario il giudizio, intorno alla forma di pazzia, del direttore del manicomio, e l'autorizzazione del tribunale.

Io tralascio di ripetere quello che altra volta ho sostenuto, cioè che a mio modo di vedere, anche nel primo caso il certificato dovrebbe essere fatto da un medico, che conosca le malattie mentali; perchè, anche con la cautela oggi presa, è sempre una cosa grave lo sbaglio del primo certificato medico. Ma a parte ciò, la distinzione introdotta in quest'articolo di ricoverati provvisori in via d'osservazione, e di rinchiusi definitivamente nel manicomio per verificata malattia mentale, è una distinzione molto saggia. Però, onde rendere applicabile tale disposizione, è necessario stabilire in quest'articolo che ogni manicomio deve contenere due parti: il manicomio propriamente detto, ed un altro fabbricato distinto da esso, nel quale saranno ricoverati soltanto quelli che sono tenuti provvisoriamente in osservazione.

Oltre l'ignoranza che può avere il medico che redige il primo certificato, tutti sappiamo quanta difficoltà offrono alcune forme di pazzia per poterle riconoscere. Io oso affermare al Senato che ci sono forme di pazzia che non bastano uno, due

e più mesi d'osservazione per essere riconosciute anche dai più esperti psichiatri, e disgraziatamente queste sono le forme più pericolose per la società. E viceversa vi possono essere persone che a primo acchito sembrano pazzi, ed intanto non sono.

Se un individuo, giudicato come alienato va al manicomio, e di poi, riconosciuto sano, torna in società, credete che questo individuo ritorna nella società senza pregiudizio? Io domando a lor signori se prenderebbero al servizio una persona che sanno che viene dal manicomio? Domando se entrerebbero in una bottega per farsi la barba dove sanno che quello che fa la barba è stato al manicomio? Dunque vedete che l'essere ritornato dal manicomio è un pregiudizio gravissimo per un individuo. Tale pregiudizio si potrà in parte vincere quando noi avremo stabilito un luogo separato e distinto d'osservazione, che non suoni più manicomio.

Questo dovrà essere un punto essenzialissimo, e direi capitale di questa legge.

Ho detto ieri che i manicomi di regola sono distinti in altrettanti reparti per quante sono le malattie mentali, poichè uno dei metodi principali di cura di tali malattie è la separazione.

Io non voglio che il locale, destinato ai ricoverati in osservazione, sia simile ad uno di questi riparti. Invece il locale per i ricoverati in osservazione deve essere *locale speciale*, in modo che il pubblico sappia che quello non è un manicomio, ma un luogo di osservazione, e che l'individuo che vi è ricoverato non è stato ancora dichiarato pazzo.

Per queste ragioni credo che si dovrebbe aggiungere al secondo comma dell'art. 2 il seguente periodo: « ogni manicomio dovrà avere un locale « distinto e separato per accogliere il ricoverato « in via provvisoria ».

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta del senatore Todaro, perchè essa è perfettamente collegata alle disposizioni di questo capoverso. Poichè qui si dichiara che gli ammessi in via provvisoria debbano essere tenuti in osservazione affinché si possa giudicare se debbano o no essere ritirati definitivamente nel manicomio, mi par logico che questo luogo di osservazione debba essere sepa-

rato dal posto dove sono ricoverati quelli definitivamente riconosciuti come alienati.

Quindi se l'Ufficio centrale consente, per parte mia accetto volentieri questa aggiunta.

Municchi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Municchi. Veramente questi locali in cui si accolgono i ricoverati per la prima volta, e dei quali, secondo le disposizioni della legge che stiamo per votare, il ricovero sarà ordinato con decreto del pretore, si chiamano tecnicamente Istituti di osservazione. Quindi pregherei l'onorevole collega di mettere questa precisa frase perchè risponda al linguaggio universalmente accettato. Ma in ciò non insisto, se questa mia preghiera trova opposizione.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Pregherei il senatore Municchi di non insistere, perchè la parola *Istituto* può essere interpretata come istituzione separata, cosicchè debba anche avere una gestione separata, un direttore separato e via dicendo. Tecnicamente si userà quella parola, ma se la scriviamo nella legge c'è pericolo che si interpreti troppo largamente.

La questione mossa dal senatore Todaro è questa: che i malati in osservazione siano messi in locali separati per non trovarsi a contatto con chi è riconosciuto alienato definitivamente. Credo meno pericolose le parole *locale separato*.

Inghilleri, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Inghilleri, relatore. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la proposta del senatore Todaro, perchè, come disse il ministro dell'interno, non è che la specificazione di un concetto che si trova nell'articolo.

D'altronde credo che non ci sia manicomio che non abbia sale separate che si chiamano di osservazione. Credo che i manicomi importanti come quelli di Reggio-Emilia, di Torino, di Firenze abbiano sale separate per tenere in osservazione i malati che ancora non sono stati dichiarati alienati di mente.

Todaro. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Todaro. Insisto sulla formula dell'inciso come l'ho redatta, poichè credo che sia sufficiente per l'articolo di legge. Nel regolamento, nel quale si

dovranno stabilire tutte le condizioni che deve offrire questo locale a seconda le esigenze richiederanno e l'esperienza dimostra necessarie, si potranno chiamare istituti d'osservazione o come si crederà meglio. Spetta al regolamento il dire come deve essere costruito ed organizzato il locale destinato ad accogliere i ricoverati in osservazione in via provvisoria. Ma si deve stabilire intanto per legge che tutti i manicomi, pubblici e privati, debbano avere per i ricoverati in osservazione, un locale distinto e separato dal manicomio stesso.

Giolitti, ministro dell'interno. Non ho difficoltà di accettare la proposta del senatore Todaro.

Presidente, sta bene. Do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Todaro: « Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria ».

Pongo ai voti questo emendamento; coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 2 così emendato.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Municchi, ha presentato due emendamenti all'articolo 1^o che sono accettati dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Municchi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Municchi. Farò una semplice osservazione. Nel progetto dell'onorevole ministro, accettato dall'Ufficio centrale, ha vi l'articolo 3 che si riferisce al licenziamento. Abbiamo approvato l'articolo 2 che riguarda l'ammissione e siccome, lo ripeto, l'articolo 3 riguarda il licenziamento, mi parrebbe che questo articolo dovesse venire discusso prima di quelli da me proposti, e ciò sia per la euritmia della legge, sia perchè si riferisce al precedente e cioè all'articolo 2; perciò mi pare che si dovrebbe ora discutere l'articolo 3.

Giolitti, ministro dell'interno. Non ho difficoltà di accettare questa proposta.

Presidente. Allora darò lettura dell'articolo 3 nel testo proposto dell'Ufficio centrale.

Art. 3.

Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti è autorizzato con decreto del presidente del tribunale, sulla richiesta del direttore del manicomio o su quella delle persone menzionate

nel primo comma dell'articolo precedente, sentito in quest'ultimo caso il direttore.

Contro il decreto del presidente è ammesso il reclamo al tribunale.

Il direttore del manicomio può ordinare il licenziamento, in via di prova, dell'alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento e ne darà immediatamente comunicazione al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza.

A questo articolo il senatore Municchi propone il seguente emendamento:

Art. 3.

Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti è autorizzato con decreto del presidente del tribunale sulla richiesta o del direttore del manicomio o delle persone menzionate nel primo comma dell'articolo precedente o della Deputazione provinciale.

Negli ultimi due casi dovrà essere sentito il direttore.

Sul reclamo degli interessati il presidente potrà ordinare una perizia.

In ogni caso contro il decreto del presidente è ammesso il reclamo al tribunale.

Il direttore del manicomio può ordinare il licenziamento, in via di prova dell'alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento, e ne darà immediatamente comunicazione al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza.

Il ministro e l'Ufficio centrale accettano l'emendamento?

Giolitti, ministro dell'interno. Siamo d'accordo coll'Ufficio centrale di accettarlo.

Presidente. Allora pongo ai voti l'articolo 3 nel testo modificato dal senatore Municchi ed accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dò ora lettura dei due articoli aggiunti 1 bis e 1 ter proposti dall'onorevole Municchi ed accettati dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Art. 1 bis.

Il direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, ed è responsabile dell'andamento

del manicomio e della esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni. Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del seguente articolo.

Alle sedute della Deputazione provinciale o delle Commissioni e Consigli amministrativi, nelle quali debbansi trattare materie tecnico-sanitarie, il direttore del manicomio interverrà con voto consultivo.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 1 *ter*

I regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni d'indole mista sanitaria ed amministrativa, come quelle relative alle nomine del personale tecnico sanitario; al numero degli infermieri in proporzione degli infermi, agli orari di servizio e di libertà, ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi secondo i casi alla competenza dell'amministrazione o del direttore, e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.

Detti regolamenti dovranno essere deliberati, sentito il direttore del manicomio, dall'amministrazione provinciale o dalla commissione amministrativa, se trattasi d'opera pia, e saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità con le forme e modi stabiliti dall'articolo 198 della legge comunale e provinciale.

Chi approva l'art. 1 *ter* è pregato di alzarsi. (Approvato)

Questi due articoli prenderanno rispettivamente i numeri 4 e 5.

Veniamo all'art. 4^o (ora 6^o).

Competenza delle spese

Art. 4 (ora 6^o)

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'obbligo delle provincie di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri.

La spesa del trasporto di questi al manicomio è a carico dei comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l'alienazione mentale viene constatata; quella per ricondurli in famiglia è a carico della provincia a cui incombeva l'obbligo del mantenimento; quella per trasferimento da un manicomio all'altro a carico della provincia che l'ha ordinato.

Le spese di qualunque genere per gli alienati esteri sono a carico dello Stato, salvo gli effetti delle relative convenzioni internazionali.

Le spese per i condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomi giudiziari sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a carico dello Stato, pei condannati fino al termine di espiazione della pena e pei giudicabili fino al giorno in cui l'autorità giudiziaria dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di essi. Negli altri casi, compreso quello contemplato dall'art. 46 del codice penale, la competenza della spesa è regolata dalle norme comuni.

Il senatore Faldella propone il seguente emendamento all'ultimo capoverso di questo articolo:

« Le spese per gli alienati delinquenti sono a carico dello Stato, quando la sentenza riconosca l'infermità di mente essere stata cagione del delitto ».

Ha facoltà di parlare il senatore Faldella per svolgere questo suo emendamento.

Faldella. Spero che il Senato non vorrà accusarmi (come Catilina) di abusare della pazienza sua, se sorgo ancora una volta a parlare su questo disegno di legge. L'onorevole collega Todaro, da scienziato, testè ravvisò il punto centrale dello schema nell'articolo 2, che regola l'ammissione nei manicomi. Ammetto che tale sia il punto centrale scientifico, ma secondo me il punto economico finanziario si incentra nell'articolo 4, contro cui specialmente le provincie fecero sentire il loro grido di dolore.

E non solo la provincia di Novara, di cui l'altro giorno lessi molta parte della rimostranza, ma possiamo dire tutte le provincie italiane, comprendendo quella dell'onorevole ministro proponente, quella dell'eccellentissimo Presidente del Senato e perfino quella dell'eccellentissimo Presidente del Consiglio.

L'onorevole ministro Giolitti ha voluto chiarirci, che la spinta ingenua, onde mosse a presentarci questo progetto, è stato un motivo nobile, pietoso, quasi drammatico, quello cioè di regolare in modo uniforme e preciso l'accettazione nei manicomi, evitando la possibilità degli indebiti sequestri di persone, ed assicurando a tutta l'Italia, unificata politicamente, e codificata civilmente, penalmente, commercialmente ecc. eziandio una unità, e se non un codice, un codicillo, in materia di sventura alienata.

Invece gli amministratori delle provincie, che neppure ritengo difettosi di sentimento in confronto del sentimentale ministro, hanno ravvisato in questo progetto un movente fiscale a nuovo carico delle finanze provinciali. Ed il *clou* delle relative rimostranze, ora che si è rinunciato a scaricare sulle provincie i semplici idioti, rimane l'onere dei mentecatti criminali, che si vorrebbero rinchiudere sul bilancio provinciale, dopo che esso era riuscito a svellerli.

L'onorando relatore dell'Ufficio centrale, che per la parola ed il raziocinio accaparrante si potrebbe chiamare una sirena giuridica, ha cercato dimostrarci che questo disegno non danneggia per nulla la finanza provinciale, anzi quasi, od addirittura senza quasi, l'avvantaggia. Io invece vedo chiaramente che la finanza provinciale soffrirebbe un notevole detrimento, se per questo articolo il Governo riuscisse a riversare il peso dei maniaci criminali sulle provincie che per una vittoria giuridica erano riuscite a caricarne lo Stato. Non presumendo io autorità di giurisperito, invoco dal Senato il permesso di leggere testualmente il ragionamento del compianto senatore Saredo. (Così ci parrà di risentire in mezzo a noi, un tratto della sua sapienza giuridica).

Egli aveva pubblicato nel giornale *La Legge* una monografia sul quesito: *Se compete allo Stato o alla Provincia la spesa pel mentecatto ricoverato in un manicomio, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria*. E rifiuse tale monografia nel suo amplissimo commento della *Nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale*; dove egli scriveva precisamente così:

« Noi siamo dopo matura riflessione condotti
« a dichiararci per l'opinione, secondo la quale,
« la spesa del ricovero dei maniaci imputati o ac-
« cusati chiusi in un manicomio per provvedimento
« di autorità giudiziaria deve andare a carico
« dello Stato. Il concetto direttivo della nostra
« legislazione in ordine agli imputati ed agli ac-
« cusati mentecatti è questo: che la loro infer-
« mità mentale li proscioglie bensì dal giudizio
« penale, ma non li rende all'antica condizione
« civile; in altri termini i mentecatti non cessano
« un momento di sottostare alla diretta potestà
« dello Stato, poichè passano da quella dell'auto-
« rità giudiziaria a quella di pubblica sicurezza;
« nè, compiuto questo passaggio, l'autorità giudi-
« ziarla li abbandona, chè li accompagna sempre
« anche nel manicomio, ne segue le vicende, ne

« chiede conto, e si riserva sempre la facoltà
« di procedere su di loro

« Abbiamo tutto un procedimento *sui generis*,
« per il quale l'imputato o l'accusato alienato di
« mente è sottratto alla condizione giuridica co-
« mune ed assoggettato ad un *jus singulare*. Una
« ordinanza od una sentenza lo fa uscire dalle
« aule penali, lo chiude prima provvisoriamente
« e poi definitivamente in un manicomio, e quando
« vengono a cessare le ragioni, che determinarono
« il ricovero definitivo, spetta al presidente del
« tribunale, sulla istanza delle parti, ed anche
« d'ufficio, ordinarne la liberazione

« Per ciò solo, che il mentecatto non è sot-
« tratto all'autorità giudiziaria, ne consegue che
« lo Stato ne assume su di sè la responsabilità
« della vigilanza, della cura e del mantenimento
« nel ricovero o nel manicomio, in cui fu chiuso,
« essendo evidente che l'ordinanza o la sentenza
« che impone al manicomio di ricevere il mente-
« catto, crea tra l'amministrazione di questi e
« lo Stato un vero *vinculum juris*. In tal caso
« *il manicomio è il surrogato del carcere* »

Con questa frase arditamente incisiva, già da me citata nella seduta di ieri l'altro, il compianto senatore Saredo suggellava l'opinione sua autorevolissima.

Ora l'ultimo capoverso dell'articolo 4 abbatte, rovescia, tutto questo sistema giuridico già passato in giudicato. In lingua povera il capoverso significa che lo Stato si assume la spesa dei condannati e carcerati benchè infermicci di mente; sarebbe troppo enorme, che lo Stato addossasse alle provincie anche la più chiara funzione del diritto penale carcerario, precipua ragione, per cui si organizza la forza pubblica statale in difesa degli onesti ed innocenti contra i malfattori. Ma, quando l'infermità di mente è così grande, da togliere la coscienza e la libertà anche al malfattore più terribile, per cui dall'art. 46 del codice penale ne è sancita l'impunità assoluta, ecco che questo capoverso di progetto incriminato quasi come una coperta partita di giro, rigira la spesa dello alienato criminale perniciosissimo alla provincia. Ciò danneggia evidentemente la provincia, mutando uno stato di legalità e di giurisprudenza e portando in grembo i pericoli più minacciosi per l'avvenire. Si intendono le minaccie più gravi per le povere finanze provinciali. Se gli scienziati alienisti abbracciano ed investono dei loro studi e delle loro cure incessanti questa

parte così pietosa e così ripugnante della umanità, sbrigliano addirittura la loro fantasia sanitaria riguardo al ricovero degli alienati criminali. I sullodati alienisti hanno certamente ragione di constatare, che gli alienati criminali si trovano in una posizione specialissima, essendo che la prigionia per cotestoro sarebbe una ingiustizia e la libertà sarebbe un pericolo per tutti. Quindi la medicina legale o penale si è scavazzolata a vagheggiare e stabilire un *quid-medium* tra la prigionia e la cura. E sorse la istituzione particolare dei manicomi criminali destinati, secondo un principe degli alienisti, a conciliare la umanità colla sicurezza sociale.

Un viaggio su libri in America, in Inghilterra, ed anche nel continente di Europa, ci mostra la formazione di codesti manicomi criminali, dove la scienza medica e giuridica ha tentato e introdotto grandiose innovazioni, che vanno persino al di là di quelle colonie o di quei villaggi di alienati, sorpassano direi quella Arcadia maniaca, che anche la fredda relazione ministeriale ha voluto prevedere, per la felicità e per l'unità dell'Italia alienata. Quei manicomi criminali sono stabilimenti magnifici, nei quali si possono esercitare costrizioni e divagazioni di ogni maniera: lavori nei campi e nei giardini, biblioteche, bigliardi; tutte le coercizioni per la sicurezza, tutti gli spiragli per esperimenti salutari e giuridici. Ma tuttocìo deve costare enormemente; e col libito lasciato al regolamento ministeriale, ognuno vede quale carico si minacci alle provincie. E non c'è da ridire. Siffatti stabilimenti hanno proprio da essere *specializzati* in modo *sui generis*.

Infatti i criminali mentecatti non si possono certamente curare nelle case di pena, e porterebbero il disordine, la paura, il ribrezzo nelle case di salute.

Oh non è mestieri in verità peccare di sentimentalismo (e meno degli altri ne peccano gli alienisti, che hanno continuamente *præmanibus* tale materia) per ravvisare l'assoluta incompatibilità di convitto tra la povera fanciulla, che ha smarrito il ben dell'intelletto per un tradito amore, e l'assassino, che la sfrenatezza della mente lancia, avventa nelle più oscure e crudeli profondità e torsioni del delitto!

Alle fanciulle impazzite d'amore, l'aerea fantasia può canterellare:

Noi sem qui ninfe, e nel ciel semo stelle.

Esse possono vedere ondeggiare davanti a sè

ninfe, ondine, che le invitano, le attraggono in un limpido lago. I pazzi efferati veggono e foggiano in sè le chimere cupe di tutto ciò, che più spaventa ed inorridisce, contamina e distrugge.

E l'orrore, nota il Lombroso, è pure per i congiunti, che sanno accomunati con mostri i loro cari infelici ed innocenti, anche se una breve parete separa il dormitorio della sventura da quello della mania delinquente e mostruosa.

Dai voli del sentimento calando alla questione finanziaria, l'assoluta necessità di separazione e distanza tra i due tipi, importa naturalmente la maggiore spesa per il tipo peggiore e più pericoloso.

Così in Inghilterra i manicomi criminali esigono una spesa tripla in paragone degli altri. In Inghilterra ed in America la mortalità è minore negli alienati criminali che negli alienati comuni e ciò quasi nelle proporzioni della metà. Il longevo maniaco delinquente è parente prossimo del delinquente nato, spesso incorreggibile. Lasciarlo o rimandarlo nella società, costituisce il maggior pericolo sociale, come ne ammaestra la storia, che addebita le peggiori convulsioni sociali all'estro contagioso, quasi affascinante dei maniaci criminali sulla folla. Perciò la loro pensione nei manicomi criminali ha da essere, pel maggior numero dei casi, vitalizia. Figuriamoci la spesa! Nè qui si arresta il crescendo. Bisogna ancora notare la tendenza progressiva della scienza psichiatrica a concedere a quasi tutti i criminali una mania discriminante. Si dice: un delitto senza causa è già per sè indizio di pazzia. Si cita Cesare Beccaria, secondo cui l'uomo sano non è capace di sentimenti inutilmente crudeli. Insomma è quasi un carattere di universalità che si tenta dare alla mania delinquente. Con la comodità fatta allo Stato di addossare le relative spese alle provincie, ne verrebbe la conseguenza finale che si farebbero mantenere dalle provincie quasi tutti i condannati o prosciolti.

Vedete: è un *crescendo* molto spaventoso, contro a cui credo che il Senato farebbe opera di salvezza per la finanza provinciale, accettando il mio emendamento così semplicemente espresso: *le spese per gli alienati criminali sono a carico dello Stato*.

Mentre io dimostro i gravi pericoli minacciati dal progetto alle provincie, l'onorevole ministro, si direbbe per ritorsione, fin da ieri sera ha voluto far balenare un maggior pericolo, che incomberrebbe allo Stato per la teoria da me enunciata. Egli ha azzeccata la supposizione: che gli amministratori

provinciali quasi potrebbero azzeccare ad ogni maniaco ricoverato un delitto, e così riversare tutta la soma dei loro manicomi al Governo, perchè i maniaci delinquenti, o condannati o prosciolti, andrebbero a carico del Governo. Certamente il ministro nella sua arguzia non ha voluto supporre gli amministratori provinciali capaci di fabbricare un delitto come un contorno, direi un bozzolo, per avvolgere il baco di ogni alienato.

Il ministro per eccesso di difesa è soltanto uscito in un eccesso di arguzia. Ad ogni modo anche prendendo per base la sua arguta immaginazione, è facile eliminare i pericoli derivanti dall'azzardato supposto, che le provincie accusino tutti i loro alienati di qualche delitto immaginario per azzeccarli allo Stato, eziandio nel caso di ovvia necessaria assoluzione. Basta completare il mio emendamento, dicendosi che le spese per gli alienati delinquenti sono a carico dello Stato *quando la sentenza riconosca l'infermità di mente essere stata cagione del delitto*.

Così viene palmarmente eliminato il caso dell'inesistenza del reato, che ieri il ministro volle prevedere.

A tutte queste ragioni raccomando il mio emendamento, perchè col voto del Senato non soffra troppo detrimento il diritto provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Levi.

Levi. Non rientro nella discussione generale; avrei potuto e dovuto ripetere qui ciò che in opposizione al disegno di legge dissi agli Uffici; ma dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, dopo che vennero accettati gli emendamenti presentati dall'onorevole Municchi, come inizio di necessaria legislazione, accetto senz'altro il disegno di legge. Non comprendo poi la proposta dell'onorevole Faldella sembrandomi che l'ultimo comma dell'articolo 4 risponda a tutte le esigenze.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. L'emendamento Faldella proporrebbe che le spese siano a carico dello Stato, quando la sentenza abbia riconosciuto che l'infermità di mente è stata cagione del delitto. Ora quando l'assolutoria è data dai giurati, come si può giudicare se la sentenza abbia riconosciuto che l'assolutoria è stata data per infermità di mente?

Quindi, come vede l'onorevole Faldella, l'e-

mendamento, da lui proposto, non darebbe luogo che ad una infinità di litigi e contestazioni, e nella maggior parte dei casi, cioè nei casi più gravi, quando si tratta di reati di competenza della Corte d'assise, diventerebbe inapplicabile.

Io credo che la soluzione proposta col disegno di legge ministeriale ed accettata dall'Ufficio centrale, risponda realmente ai concetti di diritto i più precisi possibili, perchè dice: « le spese per gli alienati, condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomi giudiziari, sia in sezioni speciali di quelli comuni sono a carico dello Stato, per i condannati fino al termine dell'espiazione della pena, e per i giudicabili fino al giorno in cui l'autorità giudiziaria dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di essi ». Ora quando invece si tratta di un individuo, di un disgraziato malato di mente, che non comprendendo assolutamente ciò che fa, ha commesso un fatto che materialmente costituiva un delitto, ma che è un atto di violenza impulsiva venuto dallo stato di malattia, come facciamo a dire: questo è un delinquente? Questo è un malato che deve ricoverarsi come tutti gli altri mentecatti.

La sola distinzione logica è questa: chi è sottoposto a giudizio, durante tutto il periodo giudiziario, è mantenuto dallo Stato, chi è condannato perchè si ritenne che la malattia mentale costituiva una circostanza attenuante, ma che non toglieva intieramente la responsabilità, costui è mantenuto dallo Stato, ma colui che è giudicato completamente innocente, perchè per causa della sua malattia ha compiuto un atto di violenza, per questo non vi è nessuna ragione perchè debba mantenerlo lo Stato.

Per queste ragioni, e perchè come dimostrarai, l'emendamento Faldella non sarebbe praticamente attuabile, perchè il giudizio dato dai giurati non distingue se la sentenza abbia riconosciuto sì o no che l'infermità di mente sia stata la causa unica del delitto, per queste ragioni dico, pregherei il Se- di voler votare l'articolo quale è stato concordato tra il Ministero e l'Ufficio centrale.

Faldella. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Faldella. Non a perpetuare un duetto riprendendo argomentazioni già strascicate a sazietà, ho richiesto di parlare, ma per difendermi dall'accusa di aver proposto un emendamento inaccettabile e quasi sconsiderato. Io non sono certamente un avvocato della forza dell'onorevole ministro,

che è stato pure un valente procuratore del Re; ci tengo ad essere soprattutto un semplice letterato, e più che dalla mia laurea in diritto, reclamo dal buon senso e dalla buona fede, che non si sottragga la cognizione e l'applicazione di un certo articolo del codice penale, che io pure so esistere e so leggere. È l'art. 46 che dice così: « Non è punibile colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti. Il giudice non di meno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordinerà la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge ».

Col mio emendamento mi sono riferito a questo caso preciso contemplato nell'articolo del codice penale, testè letto, ciò è il caso della assoluta infermità di mente. Nè saprei comprendere come questo caso possa essere sottratto al verdetto dei giudici del fatto, quando l'art. 494 del codice di procedura penale stabilisce: « Il presidente deve parimente proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano le imputabilità, quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono la imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento ». La questione del discernimento fu sempre contemplata tra i fatti sottoposti ai giurati. Non vi può pertanto essere confusione od equivoco.

La distinzione diventa sempre più patente.

Ripeto in riassunto: — L'onorevole ministro non fa nessun regalo alle provincie, ritenendo per lo Stato il debito dei carcerati, anche se condannati con diminuzione di pena per diminuita responsabilità morale.

La carcere non è mai il manicomio.

Con il mio emendamento fondato sull'art. 46 del codice penale, che lessi chiaramente, contemplo i rei assolutamente liberati dalla pena per infermità di mente. E siccome tra cotali rei liberati dalla pena possono notarsi gli esseri più inumani, i delinquenti più atroci, io veggo la giusta necessità di separarli dai pazzereelli comuni addebitati alla cura delle provincie.

Nessuna confusione per parte mia, onorevole ministro, onorandi colleghi contraddittori. Io veggo sempre più chiaramente la necessità di distinguere la missione dello Stato dalla missione delle provincie; distinguere la nozione del carcere da quella del manicomio, ed il manicomio ordinario dal manicomio criminale.

Per queste ragioni io insisto nel mio emendamento. Il Senato darà la sua sentenza. A me basta di avere adempiuto al mio dovere.

Inghilleri, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Inghilleri, relatore. Io certo non sarò più fortunato del ministro dell'interno a persuadere il nostro collega, il senatore Faldella.

Esaminiamo il quesito brevemente quale è, non quale, nelle sue dotte divagazioni, il senatore Faldella lo ha presentato. Qui non siamo nel tema dei manicomi giudiziari. Io avrei desiderato che ci fossero delle disposizioni esplicite al riguardo, ma ho visto proprio la impossibilità della attuazione di tal progetto, perchè in tutti i disegni di legge in un articolo si diceva: *saranno istituiti manicomi giudiziari a spese dello Stato*, ma siccome ci vogliono parecchi milioni per costruirli credo che ha fatto bene il ministro dell'interno a presentare il disegno di legge senza questa famosa dichiarazione di fabbricare manicomi giudiziari, che per la spesa, non si sarebbero mai costruiti.

Il quesito è questo: A chi compete la spesa di quegli infermi di mente, di quegli alienati, i quali sono stati giudicati e prosciolti sia dai tribunali, sia dalle Corti di assise per il concorso di infermità di mente che ha tolto qualunque responsabilità in chi ha commesso il reato.

Mi permetta il senatore Faldella di dirgli che se io non ho feticismi per nessun nome, non mi abbia per questo tra gli iconoclasti del diritto; però sono un po' razionalista nelle discipline giuridiche; voglio essere persuaso.

Che significa, il manicomio è un surrogato del carcere? Quando avete un individuo che è stato giudicato e l'autorità giudiziaria ha dichiarato in forma solenne che questo individuo non ha commesso reato, in virtù di quale principio si deve ritenere che per questo individuo ricoverato è il manicomio un equivalente del carcere? Niente affatto. L'autorità giudiziaria in questo caso, in virtù dell'art. 46 non fa altro che dire: questo è un individuo pericoloso perchè affetto da mania omicida, da mania incendiaria, travagliato da cleptomania, non può stare nella convivenza civile. Direte che questo individuo va nel manicomio come in una prigione?

Niente affatto, va in una casa di salute.

Piuttosto il senatore Faldella ieri accennava ad un'altra ragione che ha una certa parvenza

di serietà, che cioè in qualche sentenza si afferma che tali individui sono per ordine dell' autorità giudiziaria ricoverati nei manicomi nell' interesse dell'ordine generale. E siccome ciò che concerne l'interesse generale, è di competenza dello Stato, allo Stato deve spettare l'onere della spesa dei prosciolti, pericolosi alla società.

Questo è un argomento che i curiali direbbero prova troppo, e quando un argomento prova troppo non prova nulla.

Ne dico in due parole la ragione.

Ma che forse quelli che vanno nel manicomio, non sono tutti individui pericolosi alla società?

Dunque gl'individui che sono ricoverati, in virtù dell' art. 1 nel manicomio come pericolosi alla società, sono nella identica condizione giuridica, di quelli che dichiarati non colpevoli per infermità di mente sono rinchiusi in un manicomio. Io non saprei come spiegare che lo Stato debba intervenire nell' un caso e nell' altro no. Siamo giusti: a me pare che la soluzione che dà il progetto sia la più conforme al diritto; l'alienato finchè è sotto giudizio, è a spese dello Stato, ma quando è prosciolto, cessa questa condizione giuridica speciale, si ritorna nelle condizioni generali, e si applicano le norme comuni. Ecco il motivo per cui con mio grande dolore non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Faldella.

Municchi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Municchi. Mi preme di dichiarare al senatore Faldella il perchè siasi elevata nella provincia, a cui egli appartiene, la questione che ha presentato al Senato, mentre questa questione non si è fatta in Toscana. In Toscana pel motu-proprio del 1838 le ammissioni nei manicomi sono sempre state ordinate dall' autorità giudiziaria; invece in Piemonte si facevano se non erro in alcune provincie per decreto del prefetto, in altre per atto del presidente della Deputazione provinciale; non mai certamente per pronunzia dell' autorità giudiziaria.

In questo stato di fatto fu promulgato nel 1889 il nuovo codice penale, il quale ha stabilito nell' art. 46 il principio umano e giusto della non punibilità di colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato d' infermità di mente da non avere la coscienza dei propri atti e la libertà di elezione, aggiungendo che il giudice nondimeno, ove stimi pericolosa la libertà dell' imputato pro-

sciolto, ne ordina la consegna all' autorità competente per i provvedimenti di legge. Il R. decreto del 1 dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale determinò poi la competenza, stabilendo negli articoli 13 e 14 che il presidente del tribunale civile nel cui circondario fu pronunziata l' ordinanza o la sentenza ai termini dell' art. 46 del codice penale, debba, ad istanza del Pubblico Ministero, e assunte le opportune informazioni, ordinare il ricovero definitivo in un manicomio, o la liberazione dell' accusato od imputato prosciolto perchè mentecatto.

Queste disposizioni circa l'ordinanza di ricovero nel manicomio nel suddetto caso speciale, nulla creavano di nuovo in Toscana dove, lo si è detto i ricoveri nel manicomio furono e sono sempre ordinati in tutti i casi dal tribunale. In quelle provincie invece in cui le ammissioni si facevano prima per decreto del prefetto o del presidente della Deputazione provinciale, quando fu attuata la disposizione nuova dell' intervento dell' autorità giudiziaria nel caso speciale previsto dall' art. 46 del codice penale, parve che in questo la spesa del ricovero e del mantenimento del pazzo non riguardasse la provincia. Si disse ma è l' autorità giudiziaria, è lo Stato in sostanza che pronuncia il ricovero; sopporti dunque lo Stato la spesa del mantenimento dell' imputato prosciolto. Questa deduzione era la conseguenza del cambiamento dello stato di fatto, ma non aveva alcuna base giuridica. Lo creda l' ottimo senatore Faldella non c'è qui un' intricata questione giuridica ed alla sua tesi resistono le ragioni elementari del diritto. Quell' individuo che ha commesso un misfatto in istato di pazzia e che viene perciò prosciolto, rimane nelle condizioni d' un pazzo qualsiasi che abbia compiuto un fatto ordinario qualunque. Dev' essere ricoverato nel manicomio perchè è pazzo pericoloso, e dev' essere mantenuto a carico della provincia come tutti i suoi compagni di sventura che siano poveri. L'onorevole Faldella vuole la prova della poca ragionevolezza della dottrina che fu, è vero, sostenuta una volta da Saredo il quale poi, come in tante altre questioni, cambiò di parere? Cito un fatto che disgraziatamente non è nè impossibile nè rarissimo. Un pazzo è nel manicomio; è a carico della provincia; un malaugurato giorno egli ammazza un compagno o un infermiere; naturalmente l' autorità giudiziaria non lo può condannare, perchè è un incosciente; ebbene secondo

la teorica del senatore Faldella quel pazzo che era mantenuto dalla provincia, perchè ha commesso un omicidio passerebbe a carico dello Stato. Ma questo sarebbe un assurdo. Non ho bisogno di aggiungere altro.

In questa come in tutte le altre questioni sono ormai d'accordo con l'onorevole ministro e con l'Ufficio centrale. E giacchè ho la parola colgo quest'occasione per ringraziare l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di avere accolto tutti gli emendamenti al progetto in discussione che sono stati da me presentati.

Faldella. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Faldella. Non resto persuaso neppure dalle nuove argomentazioni dell'onorando senatore Municchi aggiunte a quelle dell'onorando ministro Giolitti e degli onorevoli senatori Inghilleri e Levi. La grande differenza, che la scienza medica e la scienza giuridica riconoscono tra l'alienato semplice e l'alienato delinquente, non può essere colmata da una parola o da una frase. Se la provincia è già costretta ad accogliere nei suoi manicomi gli alienati *pericolosi a sè ed agli altri*, non si deve però confondere il pericolo, che esprime un male possibile futuro, col male di un misfatto commesso realmente. Non è qui opportuno fare una conferenza per richiamare tutta la letteratura scientifica consòna alla mia tesi.

Ancora persisto nelle mie convinzioni e nella mia proposta.

Presidente. L'emendamento del senatore Faldella è questo; all'ultimo capoverso dell'articolo 4 verrebbe sostituito il seguente:

« Le spese per gli alienati delinquenti sono a carico dello Stato, quando la sentenza riconosca che l'infermità di mente è stata la cagione del delitto ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 (ora 6) del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Ora leggo l'articolo 5^o del progetto che prende il numero 7.

Art. 5 (ora 7).

Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato, o più provincie, o comuni o istituzioni di pubblica

beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a provincie diverse, sono di competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso solo il ricorso alla IV^a Sezione ai termini dell'articolo 24 n. 4 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

(Approvato).

Art. 6 (ora 8).

La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al ministro dell'interno ed ai prefetti,

Essa è esercitata in ogni provincia, secondo le norme fissate dal regolamento, dal prefetto, assistito da una Commissione composta del medico provinciale, che la presiede, del membro del Consiglio provinciale di sanità, esperto in materie amministrative, di un medico alienista nominato dal ministro dell'interno.

Il ministro deve disporre ispezioni periodiche.

È applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Le spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie sono impostate nel bilancio del Ministero dell'interno, salvo rimborso dalle amministrazioni interessate, secondo le norme fissate dal regolamento, nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento. Alle dette amministrazioni è fatto salvo il regresso contro gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni.

Le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise, anche nel merito, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, in camera di consiglio.

Al primo capoverso di questo articolo, il senatore Municchi propone il seguente emendamento, accettato dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale:

« Essa è esercitata in ogni provincia da una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal medico provinciale e da un medico alienista nominato dal Ministero dell'interno ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti questo emendamento. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 6 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 7 (ora 9).

Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo regolamento il prefetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili, può, sentito il Consiglio provinciale di sanità, al quale è per l'oggetto aggregato il medico alienista, di cui all'articolo precedente, sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura e di esercizio dei manicomi privati.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di sanità, a seconda dell'indole della controversia.

Pei manicomi pubblici si provvede in conformità della legge che regola l'ente, al quale appartengono.

(Approvato).

Presidente. Passeremo ora alle

Disposizioni transitorie e finali

Inghilleri, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Inghilleri, relatore. Sembra all'Ufficio centrale più opportuno modificare il titolo e non dire più « disposizioni transitorie » ma soltanto « disposizioni finali ».

Giolitti, ministro dell'interno. Si potrebbe addirittura togliere la intestazione.

Presidente. Allora se non sorgono obiezioni la intestazione è tolta.

Dell'articolo 8 del progetto dell'Ufficio centrale l'onorevole Municchi propone la soppressione.

L'Ufficio centrale ed il ministro hanno accettata questa soppressione; per ciò, se non si fanno proposte in contrario, l'articolo 8 si intende soppresso.

Art. 8 bis (ora 10).

Le disposizioni degli articoli 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 124 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati.

(Approvato).

Discussioni f. 267.

Art. 9 (ora 11).

Dal giorno dell'attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.

E data facoltà al Governo del Re di provvedere all'ordinamento di un ispettorato per i manicomi e di determinare col regolamento, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di sanità, le norme per l'esecuzione della presente legge e le penalità per le contravvenzioni alla legge e al regolamento medesimo. Tali penalità non potranno estendersi oltre le 1000 lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal codice penale pei reati da esso previsti.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Prego l'Ufficio centrale di consentire che resti all'articolo 9 la dizione del disegno di legge ministeriale. La differenza è pochissima, forse è più questione di parole che altro; ma prenderebbe una soverchia solennità l'istituto di cui si parla nel progetto dell'Ufficio centrale. Il progetto del Ministero parlava di ispettori della pubblica beneficenza, quello dell'Ufficio centrale parla di un ispettorato. Ora questa parola dà un aspetto troppo solenne, quasi come se si creasse una istituzione nuova. Invece mi pare che la dizione del progetto ministeriale corrisponda meglio ai bisogni dell'amministrazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Inghilleri, relatore. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare l'articolo ministeriale, però osserva che non vi è motivo di specificare che la vigilanza si eserciti per mezzo di ispettori della pubblica beneficenza; sarà esercitata per mezzo di ispettori che l'amministrazione sceglierà come crede. Quindi l'Ufficio centrale propone che si tolgano le parole « della pubblica beneficenza ».

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. È bene spiegare chiaramente il fine che mi propongo io e che in fondo è quello dell'Ufficio centrale. Adesso non abbiamo nessun servizio di ispezione delle Opere pie, della beneficenza, dei manicomi ecc. Non ho che quattro ispettori che servono per ispezionare le prefetture, ma nessun servizio speciale per

la parte dei manicomi e della beneficenza. Quindi io mi propongo di istituire due o tre posti di ispettori generali che possano vigilare il modo come funzionano i manicomi, come funzionano gli ospedali e le Opere pie; tutto un servizio che manca.

La formula adoperata dall'Ufficio centrale esprimeva lo stesso concetto perchè diceva di provvedere ad un ordinamento dell'ispettorato per i manicomi. Ora a me pare che ci sieno degli inconvenienti, perchè l'ispettorato esprime qualche cosa di più solenne, come ispettorato ferroviario o qualche cosa di simile; e poichè ho anche ispettori che possono essere adoperati per Opere pie, per questo proponeva col disegno di legge che il Governo fosse autorizzato a provvedere all'ispezione periodica con ispettori della pubblica beneficenza. Quella parola aveva quello scopo.

Presidente. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onorevole ministro?

Inghilleri, relatore. L'Ufficio centrale l'accetta.

Presidente. Allora leggo l'articolo 9, ora 11, nel testo proposto dal Governo.

Articolo 9 (ora 11).

Dal giorno dell'attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere all'ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d'ispettori della pubblica beneficenza, e di determinare col regolamento, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di sanità, le norme per l'esecuzione della presente legge e le penalità per le contravvenzioni alla legge e al regolamento medesimo. Tali penalità non potranno estendersi oltre le 1000 lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice penale pei reati da esso previsti.

Presidente. Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo adesso a trattare dei due ordini del giorno presentati l'uno dall'Ufficio centrale e l'altro dal senatore Todaro.

L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

« Considerato che sia questione urgente dare

assetto definitivo all'ordinamento finanziario dei manicomi;

« Invita il ministro dell'interno a studiare la questione e a darvi sollecita soluzione con speciale disegno di legge ».

Questo ordine del giorno è stato accettato dal Ministro dell'interno.

Lo pongo ai voti; coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora darò lettura dell'ordine del giorno del senatore Todaro, accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, convinto della necessità che i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici delle questure debbano conoscere in modo particolare l'igiene e la psichiatria e la medicina legale, stabilisce nel regolamento per l'esecuzione della legge sui manicomi e sugli alienati, l'obbligo che tutti i medici addetti al servizio dello Stato debbano fare il corso speciale delle tre materie anzidette sulle quali dovranno dare poi gli esami ».

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti; coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Inghilleri, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Inghilleri, relatore. Sono pervenute all'Ufficio centrale molte petizioni fatte dalle provincie. Esaminate diligentemente si è riscontrato che la loro sostanza si riduce a non voler pagare le spese per i manicomi.

Questo è stato già tema di lunga discussione nelle sedute di ieri e di oggi, nelle quali ha preso tanta parte il collega senatore Faldella e non si potrebbe ora tornare sopra questa materia. Queste petizioni propongono emendamenti ed aggiunte al progetto di legge ora approvato, e la discussione avvenuta in Senato è la più ampia risposta alle proposte fatte dalle provincie. L'Ufficio centrale, quindi, su queste petizioni propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Il Senato ha udito che l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice sulle petizioni riguardanti la legge ora approvata.

Coloro che approvano l'ordine del giorno puro e semplice, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159.168,17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 182).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 159.168,17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, ne dà lettura: (V. Stampato N. 182).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 9.312,31, verificatesi sull'assegnazione del capitolo 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 149.855,86 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 35 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 187).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 225,000 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Presidente. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa e trattandosi di un solo articolo sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 183).

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di voler dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge: (V. Stampato N. 183).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa: passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 3.506,32, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 36.786,03, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n° 51 « Spese di trasferta del personale, missioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 186).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

(V. Stampato N. 186).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 16.377,33, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 4 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 3515,65, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 10 « Indennità di tramutamento agli impie-

gati » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 73.220,94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 13 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 9663,51 verificatasi sull'assegnazione del cap. 14 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di provisione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 3201,31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 21 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 589,48 verificatasi sull'assegnazione del cap. 25 « Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura, ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 19.263,93 verificatasi sull'assegnazione del cap. 28 « Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del

Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 8.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 7220,53 verificatasi sull'assegnazione del cap. 33 « Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Posti e borse di studio in Istituti agrari all'interno ed all'estero - Viaggi d'istruzione - Conferenze - Compensi e sussidi al personale insegnante e agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri Istituti d'insegnamento agrario. - Sussidi alle vedove di professori dei citati Istituti agrari » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato)

Art. 9.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 1207,70 verificatasi sull'assegnazione del cap. 64 « Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 10.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 11.875,24 verificatasi sull'assegnazione del cap. 82 « Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 11.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 11,24 verificatasi sull'assegnazione del cap. 83 « Spese di vigilanza e diverse per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 12.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 1168,94 verificatasi sull'assegnazione del cap. 91

« Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e commercio, per la Commissione del regime economico-doganale e per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Studi - Congressi - Inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per il servizio dell'industria e commercio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1327.11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 92 « Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli e del Regolamento per la sorveglianza sulle caldaie a vapore » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 14.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 12.205,44 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 110 « Trasporti ed imballaggi, assicurazione dei locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 15.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 11.218,90 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 114 « Sistemazione del palazzo, sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 20 luglio 1897, n. 333) (Spesa ripartita) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 16.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1330.17 verificatasi sull'assegnazione del capi-

tolo 122 « Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Prego l'onorevole senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale, per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Taverna, segretario, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati :

Votanti	71
Favorevoli	63
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159.168,17 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative :

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 :

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative :

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative.

Votanti	71
Favorevoli	61
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di lunedì, 30 corrente, alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge :

Impianto di una stazione radiotelegrafica ultra-potente (Sistema Marconi) (N. 191 - *urgenza*);

Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1883 (N. 190);

Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi Comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina (N. 192);

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa
il giorno 25 aprile 1903 alle ore 13

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche